

## Legge di Bilancio 2019, ecco la prima bozza! Tutto sul nuovo regime forfettario al 15% (flat tax)

Matteo Peppucci - Collaboratore INGENIO 25/10/2018

*Professionisti e Partite Iva, le novità scritte della Manovra: regime forfettario 15%, dal 2019 tetto massimo elevato a 65 mila euro*



Ci siamo: la prima bozza della Legge di Bilancio 2019 è disponibile. Dentro, assume particolare rilevanza il **nuovo regime forfettario (flat tax)** che introduce una **soglia di ricavi e compensi unica, pari a 65 mila euro, per tutte le attività.**

### **Regime forfettario: cosa prevede la Manovra per il 2019**

I contribuenti, persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni applicheranno il **regime forfettario, con tassazione sostitutiva al 15% (cd. flat tax), se nell'anno precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a 65 mila euro.**

Il **tetto è quindi unico, valido per tutte le attività**, mentre con la normativa ad oggi vigente le soglie sono differenziate in base al codice ATECO. **Importante: per i professionisti di area tecnica, al momento la soglia per restare nel regime forfettario ammonta a 30 mila euro.**

Il regime di "tassa piatta" si rende applicabile **esclusivamente alle persone fisiche, quindi escluse anche le piccole società personali con i medesimi ricavi, che esercitano le attività di impresa**, di cui agli artt.55 e seguenti del dpr 917/1986 e gli

esercenti arti e professioni, di cui agli articoli **53 e 54** del medesimo Testo unico.

### **Le esclusioni dal regime forfettario agevolato**

Oltre agli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o imprese familiari o a società a responsabilità limitata, **non potranno applicare il regime forfettario i soggetti che appartengono ad associazioni in partecipazione.**

**Sarà escluso anche chi fattura nei confronti di soggetti dai quali ha percepito redditi da lavoro dipendente nei due anni precedenti.**

Sono inoltre esclusi dal regime forfettario, ai sensi della normativa attuale:

- **le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o di regimi forfettari di determinazione del reddito;**
- i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicurino un adeguato scambio di informazioni e che producano nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
- i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi.

### **Regime forfettario: dal 2020 flat tax del 20% per la forchetta fino ai 100 mila euro**

La Manovra prevede inoltre, **dal 1° gennaio 2020**, per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che **nell'anno precedente conseguono ricavi o percepiscono compensi compresi tra 65.001 e 100.000 euro**, l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive pari al 20% al reddito d'impresa o di lavoro autonomo. Anche in questo caso bisognerà fare riferimento alla somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.

I ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime forfetario non saranno assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta.

### **Altri alleggerimenti della Legge di Bilancio 2019**

Le disposizioni non offrono soltanto vantaggi connessi all'applicazione della tassa piatta e all'esclusione dall'Iva dei ricavi e/o compensi, ma prevedono anche un **forte alleggerimento degli adempimenti**, in analogia a quanto previsto per il regime dei forfetari, di cui ai commi da 54 a 89, dell'art. 1, legge 190/2014, pur **mantenendo obbligatorio l'obbligo di fatturazione elettronica** di cui al dlgs. 127/2015.

Quindi, **anche questi contribuenti, in aggiunta al divieto di rivalsa e di detrazione dell'Iva, saranno esonerati, tra l'altro, dalla registrazione delle fatture emesse e dalla registrazione delle fatture di acquisto, dallo "spesometro"** (ma la fattura elettronica assorbirà questi adempimenti), nonché dalla registrazione e certificazione dei corrispettivi, dalla tenuta e conservazione dei registri e documenti, dalla liquidazione e versamento dell'Iva, dalla presentazione della dichiarazione annuale Iva, non essendo obbligati a presentare né la dichiarazione Irap né i modelli relativi agli indici sintetici di affidabilità (Isa), probabilmente evitando anche l'obbligo di numerare e conservare le fatture di acquisto (visto l'obbligo di fattura elettronica).